

## REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 104079 del 11/11/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 12/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 132878, con la quale il Sig. La Sala Antonino nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 31/01/2020 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. 143680 del 13/12/2019 con la quale è stato comunicato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che il Sig. La Sala Antonino ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso avrebbe maturato i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 30/01/2020 con uscita dal servizio a decorrere dal 01/05/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2756 del 10/01/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Sig. La Sala Antonino, ha comunicato il contingentamento del medesimo dipendente fino al 30/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 100301 del 02/11/2020 con la quale si comunica al Sig. La Sala Antonino che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 6949/II del 14/08/1993 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 02/10/1993 al n. 4290 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 14/08/1993 il Sig. La Sala Antonino è stato nominato con riserva alla qualifica di Operaio in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tab. "A" allegata alla l.r. n. 41/85, assumendo effettivo servizio a far data dal 01/09/1993;
- VISTO il D.D.S. n. 4363 del 01/10/2003 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 03/11/2003 al n. 5213 – con il quale al Sig. La Sala Antonino, in applicazione dell'art. 2 della Legge 07 febbraio 1979, n. 29, sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza complessivi anni 12 mesi 06 giorni 22;

VISTO il D.D.S. n. 00805 del 08/03/2006 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione al n. 387 il 10/03/2006 - con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, così come modificato dal D.P.Reg. n. 2939 del 24/07/2003, a decorrere dal 01/12/2001 il Sig. La Sala Antonino è stato collocato nella categoria "C", posizione economica "1";

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che il Sig. La Sala Antonino, alla data del 30/12/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/09/1993 al 30/12/2020	27	4	0
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 4363/2003)	12	6	22
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. La Sala Antonino nato a ■ il ■, categoria "C" - Istruttore - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 04 DIC. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI  
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.  
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio